

Alla Regione Toscana

Uffici V.I.A

P.zza Unità Italiana,1

50123-FIRENZE

Pec: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

Direzione Generale Agricoltura Regione Toscana


Pec: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana

[mbac-sar-tos@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sar-tos@mailcert.beniculturali.it)

Direzione Generale per i beni architettonici e per il  
paesaggio della Toscana

[mbac-sar-tos@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sar-tos@mailcert.beniculturali.it)



L'esponente Maccioni Peppino, nat  
comune di Radicofani.

sito nel

#### VISTO

il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente al progetto di realizzazione di un impianto geotermico di tipo binario di potenza di design pari a 9,99 MW e relative opere con proponente Sorgenia Le Cascinelle srl;

#### DATOSI ATTO

che l'esponente è proprietario di un'azienda composta da circa 120 Ha dedita alla coltivazione di cereali con metodo biologico e da stalla e altre strutture (per complessivi 1400 m<sup>2</sup>) dedicate all'allevamento di 700 ovini che producono ben 150.000 litri di latte e 55 quintali di carne di agnello da macello, nonché della propria abitazione di residenza (300 m<sup>2</sup>). L'azienda è gestita dallo scrivente con due dipendenti e rifornisce importanti caseifici della zona.

#### PREMESSO

che la proprietà denominata PODERE VAL DI PAGLIA come sopra descritta si trova nella zona contigua agli impianti in progetto a distanza ravvicinata dalla prevista centrale geotermica ;

tutto ciò premesso l'esponente rassegna le seguenti

OSSERVAZIONI :

**Intollerabilità delle emissioni acustiche e di calore con incompatibilità della centrale geotermica con le ragioni dell'agricoltura biologica, dell'allevamento e del luogo con perdita del valore intrinseco del patrimonio immobiliare costituito dal Podere Val di Paglia e di quello potenziale con conseguente diritto al risarcimento del danno anche sotto il profilo della perdita di chance.**

Risulta dal progetto presentato che nell'area della centrale sono presenti delle torri di raffreddamento dei fluidi geotermici sormontate da 40 ventilatori che emettono 24 ore su 24 emissioni rumorose commisurate in 104,7 decibel, cui si deve aggiungere l'emissione sonora della turbina generatore della centrale che emette 24 ore su 24 emissioni sonore pari a 100,8 decibel oltre alla pompa che alimenta il fluido geotermico ed altri macchinari per ulteriori 90 decibel sempre 24 ore su 24.

Sono quasi 300 decibel che irrompono brutalmente giorno e notte nell'area della Val Di Paglia, e in particolare nell'insediamento dove insiste l'allevamento che si trova a poche centinaia di metri, rendendo incompatibile l'attività della centrale geotermica con qualsivoglia attività di tipo civile, sia essa di coltivazione della terra, sia di fruizione della campagna in termini di pastorizia e abitativi.

La valutazione sulla tollerabilità/accettabilità del rumore è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice ordinario, ma si consideri che la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ha statuito che il limite della normale tollerabilità deve ritenersi superato quando la differenza tra il rumore complessivamente misurato e il rumore di fondo eccede i 3 decibel.

Nella fattispecie i termini comparativi sono di tale rilevanza e sproporzione che le immissioni rumorose sono suscettibili di comportare danni sia fisici che psichici agli esponenti e ai propri familiari, nonché agli ovini dell'azienda.

Per quanto concerne lo stravolgimento ambientale dell'area interessata dalla centrale e di quella circostante, definita nella Relazione di Fattibilità Archeologica del progetto a "**rischio archeologico medio e alto**" stante la presenza diffusa di ritrovamenti di origine romana e/o medioevale, va evidenziato che il processo produttivo della centrale prevede che debbono essere disperse circa 70.000 KW di calore dal fluido geotermico alla reiniezione: il che è come se funzionassero contemporaneamente, 24 ore su 24, circa 25.000 stufe da 3 KW concentrate nell'area. Ne consegue che una simile emissione di calore non può che alterare il microclima del luogo, quindi anche dell'area ove insiste l'azienda, con conseguente pregiudizio alla fauna, alla vegetazione in genere e alle colture in particolare. Sempre sotto il profilo del danno ambientale e quindi anche del danno patrimoniale va considerato l'emissione di polveri sottili e esalazioni durante il ciclo di scavo, collaudo e nel successivo funzionamento e quindi possibili rischi di contaminazione dei laghetti di abbeveraggio e dei pascoli circostanti.

## DIFFIDA

questa Commissione a non concedere il proprio assenso alla realizzazione del progetto presentato da Sorgheria onde evitare azioni di risarcimento del danno dinanzi alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, anche nei confronti dei funzionari alla cui attività è riconducibile l'approvazione del progetto di Sorgheria, in quanto gli esponenti sono titolari di posizioni di diritto immediatamente meritevoli di tutela in sede giudiziaria ordinaria anche nel caso in cui un malaugurato provvedimento della Pubblica Amministrazione, nel caso di specie il via libera al progetto di Sorgheria, li facesse gradare al rango di interessi legittimi.

E ciò sulla base della storica sentenza N° 500 del 1999 emessa dalle Sezioni Unite

Civile della Corte di Cassazione con cui sono stati stabiliti i criteri di perseguibilità risarcitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione nel caso di interessi legittimi, criteri che di seguito si indicano:

*a) sussistenza di un evento dannoso; b) incidenza del danno su un interesse rilevante per l'ordinamento indifferenziatamente tutelato nelle forme del diritto soggettivo ovvero nelle forme dell'interesse legittimo purché non riconducibile a mero interesse di fatto; c) riferibilità dell'evento dannoso ad una condotta positiva od omissiva della pubblica amministrazione; d) imputazione a titolo di dolo o di colpa della pubblica amministrazione, non già sulla base del mero dato obiettivo della semplice adozione e/o alla esecuzione di un atto illegittimo, ma delle violazioni delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa".*

E nel caso di specie l'attività spiegata dalla Pubblica Amministrazione non può ritenersi improntata né alle regole della imparzialità né tantomeno a quelle della correttezza attesa la sussistenza di violazioni di leggi e regolamenti con cui si è attuato il procedimento amministrativo che dà luogo alla approvazione del progetto di Sorgheria. E valga il vero:

**violazione del D.M. 10/09/2010** che disciplina le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili il quale prescrive espressamente che *"l'individuazione delle aree non idonee deve essere effettuata dalla Regione con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica secondo modalità indicate al paragrafo 17".*

Al par.) 17 tra i criteri da osservare nelle definizioni delle A.N.I. si fa riferimento ai siti nella lista del patrimonio UNESCO, alle zone in prossimità di parchi archeologici, alle aree di interesse culturale, storico e religioso nonché alle aree interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità. Il Podere Voltole e l'area ad esso circostante corrisponde ai requisiti di idoneità dell'area ma, in ogni caso, come può avviarsi il procedimento amministrativo di approvazione del progetto presentato da Sorgheria in difetto della complessiva disamina del territorio voluta e prescritta dal legislatore?

**Violazione del PAER** : il Piano Energetico Regionale risale al 2015 allorché la Regione Toscana non

senza enfasi affermava che "...il territorio dell'Amiata dopo il riassetto della concessione di Piancastagnaio e la nuova centrale denominata Bagnore 4, hanno portato la potenza complessivamente installata attorno ai 100MW fissando un punto di equilibrio tra lo sfruttamento della risorsa con le tecnologie oggi impiegate e la vocazione socio economica dei territori". A prescindere dall'errore consistente nel fatto che con Bagnore 4 la potenza installata in Amiata nel 2015 assomma a 121 MW, in questa sede la Commissione deve prendere atto che il PAER attualmente vigente non consente l'approvazione del progetto presentato da Sorgenia.

**Violazione del D.Lgs. 42/04 che riprende la tutela dei corsi d'acqua operata dalla ex Legge Galasso 431/85:**

Dalla disamina del progetto risulta che alcuni manufatti della centrale geotermica insistono a meno di 150 metri dal fiume Paglia. In ogni caso la Commissione vorrà valutare ai fini del diniego che la centrale insiste in un'area instabile sotto il profilo idrogeologico e che sovrapponendo il progetto con le carte del luogo non pare essere rispettata la distanza dell'insediamento dal fiume.

**Violazione del piano strutturale adottato dal Comune di Abbadia San Salvatore:**

**Con Deliberazione n° 155 del 29.6.1984** il Consiglio Comunale approvava una "*VARIANTE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE E REGOLAMENTO EDILIZIO IN LOC.PODERE VOLTOLE*" CON CUI VENIVA CREATA LA SOTTOZONA D4 in cui "è consentita la costruzione di stabilimenti per industrie piccole e medie, per l'artigianato industriale, depositi e magazzini". L'iniziativa di Sorgenia appartiene alla categoria della grande industria e comunque non corrisponde ai requisiti richiesti dal Regolamento Edilizio adottato dal Comune di Abbadia San Salvatore.

Per le ragioni di cui sopra gli esponenti debbono ritenersi lesi da un danno ingiusto e quindi titolari del conseguente diritto al risarcimento del danno in forza del principio generale del *neminem ledere*.

Qualora poi, così rassegnando l'ultima osservazione, risultasse che dall'approvazione del progetto derivano alla Società Sorgenia incentivi o altre utilità si dovrebbe concludere che all'ingiusto danno per gli esponenti si contrappone un ingiusto vantaggio a favore della Società Sorgenia, ingiusto perché attuato per mezzo di violazione di leggi e regolamenti. Qualora sussistessero tali presupposti la fattispecie dovrebbe essere valutata secondo i criteri ermeneutici dell'art. 323 codice penale ed incomberebbe nella Commissione l'onere di rappresentare i fatti alla Procura Della Repubblica competente territorialmente. In ordine a quanto esposto

SI CHIEDE

Che venga negata l'autorizzazione alla realizzazione del progetto alla Società Sorgenia Le Cascinelle srl, che le osservazioni rassegnate vengano acquisite agli atti del procedimento e che gli esponenti vengano sentiti

nelle fasi procedurali di rito.

Con osservanza

Abbadia San Salvatore li 10.01.2020

**Maccioni Peppino**

*Maccioni Peppino*